

ne ordinata previdenza, ma se ammesso il recesso e dopo il periodo di panico e di disillusione manifestatosi recentemente, la Cassa mutua vedesse assottigliare notevolmente la schiera degli associati in modo da rendere inutile la sua esistenza, sarebbe forse possibile lo studio di una ulteriore combinazione con la Cassa Governativa la quale in quest' ultima ipotesi verrebbe a rilevare tutte le operazioni dell' Istituto di Torino. Per dar forma concreta alle proposte cui si accenna con le precedenti considerazioni facciamo seguire la traccia di un progetto di legge informato ai concetti sopra esposti.

Art. 1° Non è permesso il funzionamento in Italia delle Società o Casse di Assicurazione o Pensioni fondate sul sistema a base di repartizione degli interessi.

Art. 2° Le Società o Casse che non preferiscano sciogliersi dovranno trasformarsi entro il termine di in Istituti regolati dai principi tecnici ordinari delle Assicurazioni e delle Pensioni secondo le disposizioni dettate in apposito regolamento.